MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

# Art. 14

## Sanzioni per i contravventori

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila. Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra |
| Estremi | Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 |
| Capo | I — Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-14-sanzioni-per-i-contravventori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it